



AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA

Decreto n. 59 del 30 dicembre 2022

Oggetto: Subentro nei contratti individuali, facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla L.R. n. 14/2014 – Art. 17, comma 3 della Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10 – *Adempimenti*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale 20/04/2022, n. 10 (“*Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente*”), con la quale, tra l’altro, è stata istituita l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (di seguito anche “Autorità”), individuata quale ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria;

DATO ATTO che ai sensi della richiamata legge regionale n. 10/2022, l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria:

- svolge la funzione di cui all’articolo 3-bis, comma 1-bis del D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, relativa all’organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (art. 4, comma 4);
- subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d’Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All’esito dell’integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le già menzionate Comunità d’Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono (art. 17, comma 3);
- fino alla data dell’integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d’Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria (art. 17, comma 4);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 92 del 17 ottobre 2022, con il quale “...è stato prorogato di ulteriori sei mesi l’incarico di Commissario Straordinario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria conferito all’Ing. Bruno Gualtieri con Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 13 del 22 aprile 2022...”;

CONSIDERATO CHE il comma 7 dell’art. 17 della Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10 prevede che “*il Commissario Straordinario ha la legale rappresentanza dell’Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell’Autorità Idrica per la Calabria, adotta gli atti necessari per assicurare il subentro dell’Autorità nelle funzioni delle Comunità d’ambito entro la data di cui al comma 3 ed espleta tutte le funzioni dell’Autorità fino alla costituzione dei relativi organi ...*”;

DATO ATTO:

- che con proprio Decreto n.1 del 4 maggio 2022 veniva disposto:
 - “...in attesa dell’intera riorganizzazione della struttura operativa della neo istituita Autorità, di avvalersi delle strutture organizzative e del personale, a qualunque titolo, facenti capo agli Uffici Comuni delle rispettive Comunità d’Ambito della Calabria ...”;
 - “di stabilire con apposite disposizioni di servizio l’individuazione e le modalità di utilizzo del suddetto personale”;
- che con successivo dispositivo, prot. n. 35 del 09 maggio 2022, il Commissario, nell’individuare una unità (in servizio ovvero utilizzo presso ciascun Ambito), che dovrà collaborare con l’Autorità per l’accelerazione delle attività in capo agli stessi Ambiti, ha stabilito che “si concorderanno di volta in volta le modalità di espletamento delle attività, tenendo conto anche dello stato di avanzamento delle singole Comunità”;
- che con nota prot. n. 898 del 21 ottobre 2022, il Commissario Straordinario ha comunicato che “procederà al subentro previsto all’art. 17 comma 2 negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo alle Comunità d’Ambito, di cui alla L.R. n. 14/2014 e s.m.i., al termine del presente anno finanziario ovvero alla data del 1° gennaio 2023”;

RILEVATO:

- che entrambi i dispositivi ad oggi non hanno avuto alcuna attuazione, avendo l’Autorità provveduto all’esclusivo coordinamento delle questioni inerenti la materia de qua per le vie brevi, in quanto le attività sono rimaste ascritte all’esclusiva competenza degli Ambiti, per tutto l’esercizio finanziario 2022;
- che, ad oggi, permane l’assenza di personale in organico all’Autorità, circostanza questa che si aggraverà quando, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2023 l’Autorità assumerà la competenza in merito all’organizzazione delle attività, che attengono anche al ciclo integrato dei rifiuti facenti capo agli ATO;

DATO ATTO CHE, in ossequio alla richiamata normativa transiteranno all’Autorità i soggetti che espletano la propria attività presso:

- gli Enti pubblici, che saranno sciolti;
- gli Enti pubblici, le cui funzioni verranno assorbite dall’Autorità, previa autorizzazione dell’Ente medesimo;
- gli ex ATO (di cui all’art. 30 del TUEL), in quanto dipendenti dei Comuni facenti parte dell’ATO medesimo; in questa ipotesi gli interessati presteranno la propria attività in regime di utilizzo, nelle more dell’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità e previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza, a cui verranno rimborsati gli oneri.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

RISCONTRATA ED ATTESTATA, attraverso la sua sottoscrizione, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

RITENUTO di dovere provvedere in merito.

DECRETA

- per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato;
- 1. **DI DARE ATTO CHE**, in ossequio alla richiamata normativa transiteranno all’Autorità i soggetti che espletano la propria attività presso:
 - gli Enti pubblici, che saranno sciolti;
 - gli Enti pubblici, le cui funzioni verranno assorbite dall’Autorità, previa autorizzazione dell’Ente medesimo;

- gli ex ATO (di cui all'art. 30 del TUEL), in quanto dipendenti dei Comuni facenti parte dell'ATO medesimo; in questa ipotesi gli interessati presteranno la propria attività in regime di utilizzo, nelle more dell'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, a cui verranno rimborsati gli oneri.
2. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento agli Enti pubblici interessati: Amministrazioni Comunali, Regione Calabria (Dipartimento Ambiente e Territorio e Dipartimento Presidenza); Ambiti Territoriali Ottimali (ex ATO di: Cosenza, Crotona e Vibo Valentia); Consorzio ATO Rifiuti Catanzaro; Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 3. **DI DARE ATTO CHE** il presente atto è:
 - a. soggetto a pubblicità sulla rete internet, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, all'Albo Pretori;
 - b. registrato nella raccolta cronologica dei decreti del Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.

Il Commissario straordinario
Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria
Ing. Bruno Gualtieri

